



Comunità Montana
"Vallo di Diano"
V.le Certosa - Padula - (SA)
Tel. 0975-577111 Fax 577240

Comunità Montana Vallo di Diano

PADULA

**Prof. 2016 /0001355 Uscita
del 05/04/2016**

Dest.:CORTE DEI CONTI SEZ. REG. NAPOLI

Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo - Campania
Via Ammiraglio Acton, 35
80133 Napoli
Pec: campania.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate.- Relazione sui risultati conseguiti

Si trasmette in allegato, la relazione al consuntivo del piano delle società partecipate approvato con deliberazione n. **10** del Consiglio Generale in data **26 giugno 2015**, già inviato in data 7 luglio 2015 con nota n.3098
Distinti ossequi.



Il segretario generale
Dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

Allegati:

- Piano di razionalizzazione delle società partecipate.- Relazione sui risultati conseguiti.

COMUNITA' MONTANA
" VALLO DI DIANO"
Viale Certosa 84034 Padula (Sa)

Comunità Montana Vallo di Diano

PADULA

Prot. 2016 /0001355 Uscita
del 05/04/2016

Dest.:CORTE DEI CONTI SEZ. REG. NAPOLI

Relazione sui risultati conseguiti

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato approvato da questa Comunità Montana con delibera di Giunta Comunitaria (nell'esercizio della sua funzione propositiva) n.47 in data 03.04.2015 ed approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Generale n.10 del 29.06.2015.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina possono essere così riassunti:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

La Comunità Montana partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Metanogas Spa con una quota dello 0,11 % (n.11 azioni)
2. V.D. & B. Spa con una quota del 4,72 (n.103 azioni)
3. Irno Sistemi Innovativi s.p.a in liquidazione con una quota di partecipazione dell'1,23% (2000 azioni)
4. Gruppo di Azione Locale “Vallo di Diano”la Città del IV paesaggio con una quota del 49,29%del capitale sociale (valore €.69.000,00)

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che la Comunità Montana Vallo di Diano partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA/3 e all'Ente di Ambito Sele.

L'adesione e la partecipazione al Consorzio nonché all'Ente di ambito Sele essendo *“forme associative”* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

La Comunità Montana , come si evince al punto 1 del paragrafo II detiene nelle società elencate , partecipazioni di piccole entità, e non sostiene allo stato oneri di mantenimento con fondi di bilancio comunitario .

1. Metanogas Spa

La società è stata costituita il 18.07.2001.

La Comunità Montana detiene una partecipazione del valore nominale di €.568,04 pari allo 0,11 % del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è la "progettazione, costruzione e la gestione di impianti a rete di produzione, trasporto e distribuzione del gas, anche liquefatti, nonché il loro commercio ed ogni altra attività connessa o collegata.

Con il piano adottato, la Comunità Montana ha ritenuto la partecipazione a questa Società non più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionale. Al riguardo, si specifica di aver acquisito in data 12.08.2015 al prot.di quest'Ente al n.3665 da Salerno Energia Distribuzioni s.p.a.,(in ottemperanza al disposto normativo di cui all'art.1 commi 611 e seg.della L.n.190/2014), specifica nota con la quale la suddetta Società ha comunicato l'intenzione di acquisire ,al valore nominale ,tenuto conto della frazione liberata ,la totalità delle quote di capitale comprensiva della quota detenuta da questo Ente

Il Presidente ha, prontamente, riscontrato alla Salerno Energia Distribuzione s.p.a con nota prot.3741 del 20.08.2015 l'adesione a tale intenzione, in esecuzione, peraltro , di quanto già programmato nel suddetto piano, comunicando la disponibilità ad adottare ogni ulteriore atto necessario.

Allo stato non è pervenuto alcun seguito per cui tale processo di dismissione della quota che comunque è poco significativa , non risulta ad oggi, definitivamente concluso.

3. V.D. & B. Spa - Società di gestione del Patto Territoriale

La società è stata costituita il 16.02.2001.

La comunità Montana detiene una partecipazione del valore nominale di €.5.665,00 pari al 4,72 % del Capitale Sociale.

L'oggetto della Società è il "coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale "Bussento Vallo di Diano".

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Il Consiglio Generale nell'ambito del piano di razionalizzazione, ha ritenuto che la partecipazione non risulti più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Presidente ha comunicato che con delibera di C.G. n. 10 del 29.06.2015 la Comunità nell'approvare il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, come disposto dall'Art. 1, comma 612, della legge 190/2014 dichiarava la partecipazione detenuta in **V.D. & B. Spa - Società di gestione del Patto Territoriale** quale "partecipazione in società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali proprie dell'Ente".

La disposizione normativa vigente prevede il recesso unilaterale del socio pubblico, con diritto alla liquidazione della quota ex art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile entro il 31 Dicembre 2015 , pur non avendo comunque questa Comunità Montana ,nell'ambito del Piano di

razionalizzazione escluso la possibilità di cedere, nelle more della decorrenza dei termini di cui all'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013, le azioni possedute.

Tuttavia ,con riferimento all'attuazione del processo di dismissione , poiché risulta che la Società in argomento , non è destinataria di ulteriori risorse disponibili per le attività riguardanti la gestione del Patto Territoriale, anche se sono in fase di chiusura alcuni progetti finanziati nell'ambito dello stesso con l'annessa attività di rendicontazione , non vi sono più i presupposti per la continuazione delle attività sociali, intese quali attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle finora svolte e pertanto con lo scioglimento della Società che è prossimo, così come rappresentato dal Consiglio di Amministrazione (giusta nota in atti), verrà completata la fase di liquidazione della quota che per quest'Ente risulta essere poco significativa e non comporta allo stato oneri di mantenimento a carico del bilancio Comunitario .

4. Irno sistemi innovativi S.p.A. in liquidazione

La Società è in liquidazione dal 31.01.2012. Il liquidatore è il Dott. Vazzana Demetrio.

La Società è stata costituita il 24.03.2005.

La Comunità Montana " Vallo di Diano" detiene una partecipazione del valore nominale di € 2.000,00 pari all'1,23 % del Capitale Sociale.

La Società ,al termine della procedura di liquidazione sarà cancellata dal registro delle imprese . Il processo di dismissione pertanto è stato avviato ed è in corso di conclusione.

5. Gruppo di Azione Locale " Vallo di Diano" la Città del quarto paesaggio

La Società è stata costituita il 30.06.2010.

La Comunità Montana " Vallo di Diano" detiene una partecipazione del valore nominale di € 69.000,00 pari al 49 % del Capitale Sociale.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni.

L'oggetto della Società è la promozione dello sviluppo locale e non ha lo scopo di lucro.

La Comunità Montana " Vallo di Diano " manterrà la propria partecipazione azionaria.

Padula 31.03.2016

Il Presidente
Arch. Raffaele Accetta

